

ASSOLOMBARDA



Addì, 8 maggio 2002, in Milano

tra

l'ASSOLOMBARDA, nella persona del dr Adolfo Lombardo che assiste la SIRTI S.p.A., nelle persone del dr Mario Boccardi e del dr Lorenzo Volpe

e

le Segreterie Nazionali di:

- FIM-CISL rappresentata dal Sig. Angelo Mangino
- FIOM-CGIL rappresentata dai Sigg. Evaristo Agnelli e Gianni Scaltriti
- UILM-UIL rappresentata dal Sig. Adolfo Rocchetti

assistite dalle Strutture territoriali di FIM-FIOM-UILM e dal Coordinamento sindacale R.S.U.

è stato raggiunto il seguente accordo.

Premesso che

- in data 6.11.1998 la Sirti S.p.A. ha disdettato gli accordi integrativi aziendali e, specificatamente, l'accordo sindacale del 16.10.1996 di armonizzazione contrattuale/normativa;
- alla disdetta hanno fatto seguito numerosi incontri sindacali e confronti tra le Parti, anche a livello di Commissione tecnica, per l'esame approfondito delle varie questioni inerenti la compatibilità dei costi aziendali con il sistema competitivo del settore in cui l'Azienda opera;
- in data 3.1.2001 la Sirti S.p.A. ha dato luogo, con effetto dal 22.1.2001, ad una parziale applicazione della disdetta di cui al primo punto della presente premessa;
- in data 29.3.2002 la Sirti S.p.A. ha dato luogo all'applicazione residua della sopraccitata disdetta;
- lo scenario competitivo e la crisi del settore degli appalti telefonici, improntate ad una costante riduzione dei prezzi e dei volumi produttivi, confermano oggi la necessità di interventi incisivi sui costi di produzione e del lavoro, atti a garantire maggiore flessibilità della prestazione, miglioramento del processo di gestione della qualità e

20122 Milano
Via Pantano, 9

Telefono
(02) 58370.1

Fax
(02) 58304507

www.assolombarda.mi.it

ASSOLOMBARDA



recupero di produttività e di efficienza, anche attraverso percorsi formativi finalizzati alla riqualificazione professionale;

tutto ciò premesso

le Parti, fatti salvi i trattamenti fin qui applicati dall'Azienda, si danno atto, con il presente Accordo, di sottoscrivere una nuova disciplina contrattuale aziendale, integrativa del vigente C.C.N.L. per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti.

Le pattuizioni raggiunte sono relative alle seguenti materie:

- A. Orario di lavoro, flessibilità della prestazione e banca ore.
- B. Struttura del salario.

La disciplina delle trasferte, tenuto conto della peculiare attività aziendale, è stata regolamentata con Intesa a parte.

A. ORARIO DI LAVORO, FLESSIBILITA' DELLA PRESTAZIONE E BANCA ORE.

In relazione all'attuale situazione del settore e nell'ottica di proseguire nella gestione non traumatica dei problemi occupazionali e alle particolari esigenze tecnico-produttive delle diverse attività aziendali, determinate dall'evoluzione del mercato e dei Clienti di riferimento e dall'attuale discontinuità produttiva che non consente nell'anno un utilizzo programmato della forza lavoro, nel quadro della ricerca di strumenti che possano coniugare flessibilità della prestazione e certezza dei costi, viene formalizzata l'istituzione di una "**Informativa operations**", a livello di Unità produttiva (unità territoriale/business unit) che - fermo restando le informazioni generali che l'Azienda fornirà a livello nazionale - avrà le seguenti regole di funzionamento nel periodo di attivazione dei piani:

- a) nell'ultima decade di ogni quadrimestre (dicembre, aprile e agosto) la Direzione dell'Unità produttiva rappresenterà alla R.S.U. il **quadro della situazione produttiva** per il quadrimestre successivo, distintamente per attività/cliente, al fine di esaminare quanto previsto dal C.C.N.L. ivi comprese eventuali manovre di orario differenziato e di esigibilità della prestazione, l'utilizzo degli istituti feriali (ferie e PAR) e banca ore per eventuali necessità di fermate collettive o il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, tutto finalizzato al conseguimento degli obiettivi oggetto del

20122 Milano
Via Pantano, 9

Telefono
(02) 58370.1

Fax
(02) 58304507

www.assolombarda.mi.it

Assolombarda
sirti-assolombarda



presente paragrafo. L'eventuale accordo sindacale delle problematiche emerse si dovrà raggiungere entro 7 giorni;

- b) viene confermato che l'eventuale **orario differenziato della prestazione** (giornaliero, settimanale o mensile) è riconducibile, per gli aspetti normativi e amministrativi, nell'ambito dell'art. 5, D.G. sez. III, del vigente C.C.N.L. applicato in Azienda e che l'orario di lavoro viene confermato in 40 ore settimanali.

La flessibilità richiesta si configura, pertanto, nell'ambito di una diversa articolazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, con definizione del recupero nell'arco temporale di 12 mesi;

- c) fermo restando il periodo di chiusura per ferie collettive, che verrà stabilito secondo la normale prassi aziendale, le Parti convengono che, essendo obiettivo comune la **fruizione di tutti gli istituti feriali** entro il 30 aprile successivo all'anno di maturazione, si potrà disporre, in relazione all'andamento produttivo del quadrimestre, la fruizione di tali istituti per gruppi di lavoratori o per la totalità di essi, a partire dai residui arretrati;

- d) l'Azienda si adopererà per ridurre al minimo le ore di straordinario, facendovi ricorso per determinate esigenze del Cliente, di sicurezza degli impianti e delle persone e per lavori comunque non programmabili o rinviabili ad altra data. Le Parti concordano di attivare, in tempi brevi, la **Banca ore SIRTI**, con le modalità di liquidazione del C.C.N.L. vigente.

I riposi accantonati fruiti collettivamente saranno attuati previo esame con la RSU, in occasione di particolari esigenze tecnico-produttive, sulla base di quanto emerso nel corso degli incontri quadrimestrali di cui al precedente punto a).

B. STRUTTURA DEL SALARIO.

B1 MINIMI DI CATEGORIA.

In coerenza con l'adozione della classificazione prevista dal C.C.N.L. Metalmeccanico, già in vigore dal 1°.5.2000, le retribuzioni lorde minime mensili, già conglobate degli importi della ex indennità di contingenza, con decorrenza 1°.3.2002, vengono riportate a quelle del contratto nazionale, e precisamente:

20122 Milano
Via Pantano, 9

Telefono
(02) 583370.1

Fax
(02) 58304507

www.assolombarda.mi.it

ASSOLOMBARDA



Categorie		Retribuzione base mensile
1 ^a	€	939,30
2 ^a	€	1.014,87
3 ^a	€	1.097,80
4 ^a	€	1.138,60
5 ^a	€	1.207,48
Livello sup.	€	1.275,81
6 ^a	€	1.369,10
7 ^a	€	1.477,65
Q	€	1.477,65

Ai lavoratori inquadrati nella 7^a categoria viene inoltre corrisposto l'elemento retributivo di € 59,39; ai Quadri l' indennità di funzione di € 98,13.

Le differenze rispetto ai minimi in essere vengono assorbite fino a concorrenza.

B2 TERZO ELEMENTO.

In aggiunta ai minimi tabellari di categoria contrattualmente vigenti, l'Azienda continuerà a corrispondere ai propri dipendenti l'elemento retributivo denominato "terzo elemento" nelle seguenti misure:

Categorie		Terzo elemento
1 ^a	€	41,83
2 ^a	€	46,17
3 ^a	€	50,82
4 ^a	€	54,74
5 ^a	€	60,94
Livello sup.	€	65,95
6 ^a	€	73,08
7 ^a	€	80,05
Q	€	80,05

20122 Milano
Via Pantano, 9
Telefono
(02) 58370.1

Fax:
(02) 58304507

www.assolombarda.mi.it

ASSOLOMBARDA



B3 RETRIBUZIONE ANNUA.

A partire al 1° gennaio 2002, fatti salvi gli effetti prodotti per il personale uscito dagli organici aziendali entro il 30.4.2002, la retribuzione annua dei lavoratori SIRTI sarà commisurata esclusivamente su 13 mensilità.

Pertanto, il rateo di 14^a mensilità precedentemente in vigore, maturato da ciascun lavoratore nel periodo 1°7 ÷ 31.12.2001, verrà liquidato con le competenze del mese di maggio 2002.

Contestualmente, a decorrere dal 1° maggio 2002, la retribuzione individuale mensile sarà eventualmente incrementata di un importo a titolo di "superminimo individuale" non assorbibile così determinato:

Importo annuo 14^a mensilità maturato al 31.12.2001 + Premio annuo di produzione € 408,00 - X = $\frac{\text{Superminimo annuo}}{13}$

Dove X = valore assunto convenzionalmente per le seguenti categorie:

1^a categoria ÷ 4^a categoria = € 1.032,91

5^a categoria ÷ livello superiore = € 1.394,43

6^a categoria ÷ 7^a categoria = € 1.807,59

Quadro = € 1.807,59

In caso di superminimo "negativo", il relativo importo è recuperato, fino a concorrenza, dal superminimo individuale eventualmente esistente.

Esempio di calcolo per un dipendente di 4^a cat. con 14^a pari a € 1.187,85

€ (1.187,85 + 408,00 - 1.032,91) = $\frac{562,94}{13}$ = € 43,30 sup. ind. non assorb.

Gli arretrati del periodo 1°1.2002 ÷ 30.4.2002 derivanti dal superminimo individuale non assorbibile saranno conguagliati con le competenze del mese di maggio 2002.

B4 TICKET.

Per ogni prestazione lavorativa giornaliera di almeno quattro ore, l'Azienda - in sostituzione dell'indennità di mensa - mette a disposizione di tutti i dipendenti che lavorano negli Uffici, nei cantieri, o in ogni luogo indicato dall'Azienda, per la consumazione

20122 Milano
Via Pantano, 9

Telefono
(02) 58370.1

Fax
(02) 58304507

www.assolombarda.mi.it

Baccantini
sirti-assolombarda

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pagina 5 di 6

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]



del pasto di mezzogiorno, in alternativa ed in funzione delle possibilità ed esigenze organizzative, una mensa aziendale o un esercizio convenzionato, ovvero un buono pasto (ticket).

I dipendenti che non vogliono usufruire della mensa aziendale o convenzionata, né del buono pasto, non hanno diritto a monetizzazioni.

Il valore facciale di 1 ticket è di € 6,75 - Resta confermato che tale valore è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

B5 PREMIO DI RISULTATO .

Le Parti convengono che, a decorrere dall'anno 2002, viene istituito il "Premio di risultato" (P.d.R.), così come previsto dal vigente C.C.N.L.. Il P.d.R. contribuirà in maniera significativa a migliorare la performance aziendale e pertanto viene concordato di procedere da subito ad esaminare nel dettaglio regole e metodi di valutazione dei parametri da prendere a riferimento, sin d'ora qui genericamente individuati nella certificazione delle varie fasi del sistema qualità e nella massimizzazione di un risultato operativo positivo, distintamente per U.T. e/o per attività.

L'accordo in materia armonizzerà quanto previsto al precedente punto B3 a titolo di valore convenzionale e dovrà essere raggiunto possibilmente entro il 10.6.2002.

Inoltre, tale accordo potrà prevedere erogazioni anticipate nel corso dell'anno di maturazione (esempio giugno e dicembre) in relazione a risultati positivi già conseguiti.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'ASSOLOMBARDA

p. la SIRTI S.p.A.

p. le OO.SS.LL.

FIM-FIOM-UILM nazionali

p. le Strutture territoriali

FIM-FIOM-UILM

e Coord. Sind. R.S.U.

20122 Milano
Via Pantano, 9

Telefono
(02) 58370.1

Fax:
(02) 58304507

www.assolombarda.mi.it

VERBALE DI ACCORDO

In data 8 maggio 2002, in Milano, si sono incontrati la SIRTI S.p.A. rappresentata dal dr Mario Boccardi e dal dr Lorenzo Volpe, le OO.SS. di FIM-FIOM-UILM nazionali nelle persone dei Sigg.: Angelo Mangino, Evaristo Agnelli, Gianni Scaltriti ed Adolfo Rocchetti, assistite dalle Strutture territoriali FIM-FIOM-UILM e dal Coordinamento sindacale RSU.

In relazione all'accordo sottoscritto in data odierna, in Assolombarda, e a suo completamento, si conviene quanto segue in materia di:

1. DISCIPLINA TRASFERTE E TEMPI DI VIAGGIO

Tale nuova disciplina, fatti salvi i trattamenti in materia fin qui applicati in Azienda, decorre dal 1° maggio 2002.

Le Parti, nel ribadire la natura non retributiva dell'indennità di trasferta, preliminarmente richiamano l'art. 27 Disciplina speciale Parte prima del vigente C.C.N.L. Metalmeccanico per l'industria privata.

A tale riguardo ribadiscono altresì, per quanto possa occorrere, i contenuti dell'accordo aziendale 4 aprile 1985, confermando che la indennità di trasferta prevista a tutt'oggi per i lavoratori della SIRTI non ha carattere retributivo e non va computata a nessun effetto sugli istituti contrattuali e legali, salva diversa pattuizione tra le Parti.

Peraltro, le Parti confermano, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 402 del 29.7.1996, la natura non retributiva dell' indennità di trasferta, anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi dal Comune di assunzione o da quello nel quale sono stati effettivamente trasferiti.

Per altro verso, qualora dovesse insorgere contenzioso giudiziale sul tema ad opera di soggetti terzi, e dovesse essere inopinatamente affermata la natura retributiva, in tutto o pro quota, della indennità di trasferta prevista, le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso in considerazione anche tale ipotesi al fine e quale presupposto del presente accordo.

Ne consegue che, in simile denegata eventualità, ai sensi dell'art. 2120 c.c. II° comma, l'indennità di trasferta, in tutto o pro quota, non entra comunque nella base di computo del trattamento di fine rapporto.

Sempre nell'ipotetico contesto rammentato, le Parti dichiarano di aver tenuto presente, nell'individuare l'ammontare di trasferta, in ogni sua articolazione, la sua ipotetica incidenza sulle c.d. retribuzioni differite (ad esempio 13^a mensilità, ferie, festività, preavviso, ecc.) ed in linea di principio su ogni elemento retributivo, ricomprendendo l'incidenza stessa nell'ammontare così determinato.

Mario Boccardi

Lorenzo Volpe

Angelo Mangino

Evaristo Agnelli

Gianni Scaltriti

Adolfo Rocchetti

J.S.F.

Boccardi

Volpe

Mangino

Agnelli

Scaltriti

Rocchetti

Tale regolamentazione spiega i suoi effetti anche per il c.d. tempo di viaggio.

Allo stesso modo, viene confermato, si sensi dell'art. 3 della legge n. 402/96, che i compensi per il tempo di viaggio, connessi al trattamento complessivo di trasferta, anche se corrisposti con continuità, non rientrano nella base di calcolo di tutti gli istituti di legge e/o di contratto diretti, indiretti o differiti e nel computo del trattamento di fine rapporto.

Il tempo di viaggio non potrà in alcun caso essere aggiunto alle ore di effettivo lavoro, ai fini del computo del lavoro straordinario.

Lo schema generale della disciplina aziendale in materia di trasferte - eventualmente adeguata per meglio rispondere a specificità produttive locali tramite appositi incontri sindacali locali - è di seguito strutturato.

Al lavoratore comandato in trasferta, oltre al trattamento economico forfettario o a piè di lista, risarcitorio delle spese sostenute nell'interesse dell'Azienda relative al pernottamento e ai pasti, spetta, per il tempo di viaggio effettuato fuori orario di lavoro, un compenso per raggiungere la località di esecuzione della prestazione partendo dal proprio centro operativo dove di norma farvi ritorno dopo 8 ore giornaliere di effettiva prestazione:

- a) spetterà la normale retribuzione per tutto il tempo coincidente con il normale orario di lavoro;
- b) spetterà un compenso forfettario giornaliero di € 2,58 per viaggi effettuati fuori orario di lavoro per raggiungere la località di trasferta fuori comune di assunzione, a distanze variabili fino a 60 Km dal centro operativo di appartenenza; il compenso forfettario giornaliero passa a € 5,16 per viaggi effettuati fuori orario di lavoro per raggiungere la località di trasferta fuori comune di assunzione a distanze variabili da 61 e 100 Km dal centro operativo di appartenenza;
- c) spetterà un compenso pari all' 85 per cento della retribuzione per le ore eccedenti il normale orario di lavoro, con esclusione di qualsiasi maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo, per viaggi effettuati fuori orario di lavoro per raggiungere la località di trasferta fuori comune di assunzione, a distanze variabili oltre i 100 Km dal centro operativo di appartenenza;
- d) spetterà un compenso pari al 100 per cento della retribuzione al personale assegnatario del mezzo sociale, di cui è tenuto a guidarlo e mantenerlo ordinariamente (livello acqua, olio, freni, batteria, luci, ecc.) per le ore eccedenti il normale orario di lavoro, con esclusione di qualsiasi maggiorazione di lavoro straordinario, notturno e festivo per viaggi effettuati fuori orario di lavoro per raggiungere la località di trasferta fuori comune di assunzione, a distanze variabili oltre i 100 Km dal centro operativo di appartenenza.

Il tempo di viaggio effettuato fuori orario di lavoro non potrà essere complessivamente (A/R) superiore alle 2 ore giornaliere. L'eventuale maggior tempo necessario per raggiungere le località di lavoro potrà essere effettuato all'interno dell'orario ordinario di lavoro.

Ugo Giam...

Luca...

Roberto...

796 *Accurat* *Volley* *ff* *R* *Alu* *Q* *Luca* *Roberto*

Le spese di trasporto A/R per le località di trasferta sono a carico dell'Azienda.
I trattamenti corrisposti al personale, in relazione alla tipologia di trasferta effettuata, sono riportati nella tabella allegata (n.1).

Le Parti convengono infine che la presente disciplina ed il relativo trattamento economico sono significativamente distinti e complessivamente più favorevoli rispetto alle condizioni stabilite in materia dal vigente C.C.N.L. Metalmeccanico.

2. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.).

- a) Il trattamento di fine rapporto, spettante in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è disciplinato dall'art. 2120 del codice civile, così come modificato dalla legge 29.5.1982 n. 297.
- b) Le Parti, in relazione a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 2120 c.c., convengono che la retribuzione annua per la determinazione della quota T.F.R. spettante è composta esclusivamente dai seguenti elementi retributivi:
 1. retribuzione mensile o stipendio (minimo contrattuale, scatti di anzianità, superminimo individuale, 3° elemento, indennità funzioni direttive);
 2. E.D.R. (ex Protocollo 31.7.1992);
 3. 13^a mensilità.
- c) Gli elementi suindicati vengono computati agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal 4° comma dell'art. 2120 codice civile.
- d) La quota annua del T.F.R. è ottenuta dividendo per 13,5 i surriportati elementi retributivi corrisposti nell'anno al lavoratore.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. SIRTI SPA

Beccari
Murphy

p. FIM-FIOM-UILM nazionali

Angelo
Colombo

p. Strutture territoriali FIM-FIOM-UILM
e Coordinamento sindacale R.S.U.

Stain
...
...

Mario Sili

Lenzi

...

TRATTAMENTI DI TRASFERTA IN VIGORE DAL 1°.5.2002

Descrizione	Sigla	Trattamento	Indennità forfettaria GG	Massimale piè di lista GG*	Compenso forfettario per tempo di viaggio A/R effettuato fuori orario di lavoro
Prestazione svolta nel Comune di assunzione (rientro giornaliero)	TK	Unico	€ 6,75 (Ticket)		
Trasferta fuori comune di assunzione fino a 60 Km (rientro giornaliero)	MT	Unico	€ 11,88	€ 12,00	€ 2,58
Trasferta fuori comune di assunzione da 61 a 100 Km (rientro giornaliero)	BT	Unico	€ 11,88	€ 12,00	€ 5,16
Trasferta fuori comune di assunzione da 101 a 300 Km (rientro settimanale o, se precedente, a fine missione)	LT	Intero	€ 35,64	€ 56,81	Commisurato all'85% della retribuzione afferente il tempo di viaggio effettuato fuori orario di lavoro il giorno di partenza ed il giorno di rientro dalla missione
	LR	1 pasto	€ 11,88		
	LS	2 pasti	€ 23,76		
	LM	Pasto e pernottamento	€ 23,76		
Trasferta fuori comune di assunzione oltre 300 Km (rientro a fine missione)	LP	Pernottamento	€ 11,88	€ 56,81	Commisurato all'85% della retribuzione afferente il tempo di viaggio effettuato fuori orario di lavoro il giorno di partenza ed il giorno di rientro dalla missione
		CT	Intero		
	CR	1 pasto	€ 11,88		
	CS	2 pasti	€ 23,76		
	CM	Pasto e pernottamento	€ 29,44		
	CP	Pernottamento	€ 17,56		

Pasto meridiano = dovuto per prestazioni lavorative di almeno 4 ore

Pasto serale = dovuto in caso di non rientro o di rientro dopo le ore 21,00

Pernottamento = in caso di impossibilità di rientro entro le ore 22,00

*= non è consentito, nell'ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi di rimborso (forfettario-piè di lista-misto) per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro (la scelta tra indennità forfettaria e piè di lista è riservata al lavoratore)

Walter Giusi

[Signature]

Sonh mette
Paterni

Becchi
Volpi
Fornysia

[Multiple signatures]

INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO SINDACALE SIRTI SPA
DELL' 8.5.2002

GESTIONE ESUBERI

Nel confermare l'indirizzo, già ribadito in occasione della stipula dell'accordo sindacale del 3.7.2001, sottoscritto in sede ministeriale, di gestione non traumatica degli esuberanti ancora non risolti nell'ambito di realizzazione degli obiettivi del Piano industriale 2001+2003 - oggi stimati in ~ 1.200 unità - le Parti, nel presupposto che per la nota e pesante situazione di difficoltà del settore degli appalti telefonici, da tempo all'attenzione della task-force governativa e dei Ministeri interessati, vengano emanati provvedimenti di "crystallizzazione" degli attuali requisiti di accesso alla pensione di anzianità, al termine dell'utilizzo massimo di legge della CIGS e degli eventuali successivi periodi di mobilità ordinaria, ex lege 223/91, ovvero non intervengano provvedimenti legislativi di modifica dell'attuale normativa di accesso al pensionamento di anzianità, definiscono quanto segue:

- a) per il 2° semestre 2002 sarà prorogato l'attuale Piano CIGS, di cui all'accordo Ministero del Lavoro 8.1.2002, rimodulato nel numero e per località secondo esigenze produttive che saranno esaminate e discusse in prossimità della scadenza del 1° semestre 2002;
- b) per gli anni 2003+2004, in mancanza di proroga della CIGS, di cui al D.I. 6.6.2001, si farà ricorso ad un Piano CIGS per ristrutturazione e/o riorganizzazione della durata di 24 mesi;
- c) nel periodo di utilizzo di CIGS potranno essere attivate procedure di mobilità, ex lege 223/91, che, nel rispetto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali, riguarderanno specificatamente lavoratori in possesso delle caratteristiche previste dalla lettera aziendale del 16.7.2001.


Le Parti, dopo aver congiuntamente esaminato i criteri di individuazione del numero dei lavoratori (unità equivalenti) che saranno sospesi in CIGS, ed aver riconosciuto che gli stessi sono improntati ad esigenze tecniche, organizzative e produttive ed ai criteri della fungibilità, si danno reciprocamente atto che, valutate le motivazioni addotte dall'Azienda in merito, saranno effettuate rotazioni in conformità a quanto previsto dall'accordo 3.7.2001.

Dalle rotazioni in CIGS saranno comunque esclusi quei lavoratori per i quali è previsto il percorso finalizzato alla mobilità attuata con le modalità della citata lettera aziendale del 16.7.2001.

Prima dell'attivazione del Piano di cui al punto b) o di altro provvedimento CIGS, le Parti individueranno, per il personale interessato, le modalità di gestione del percorso CIGS/MOBILITA', anche incentivato.


Letto, confermato e sottoscritto.

p. la SIRTI SPA



p. le OO.SS.LL. NAZIONALI

p. le Strutture territoriali FIM-FIOM-UILM
e Coordinamento Sindacale R.S.U.



Handwritten signature: Mario G. M. P. M.

Spettabili
OO.SS.LL.
FIM-FIOM-UILM NAZIONALI

Loro Sedi

Milano, 8 maggio 2002

Con riferimento alle intese sottoscritte in data odierna Vi precisiamo quanto segue:

- 1 nella Banca Ore di cui al punto A lett. D) dell'Accordo Sindacale sottoscritto in Assolombarda l'8 maggio 2002 confluiranno tutte le ore di straordinario effettuate, con le modalità di liquidazione previste dal CCNL; fermo restando quanto previsto dal CCNL stesso per le "quote esenti".
- 2 Gli effetti prodotti dall'applicazione della disdetta contrattuale per la parte relativa al regime delle trasferte/tempi di viaggio riguardanti il mese di aprile u.s. saranno conguagliati con la liquidazione delle competenze del mese di giugno c.a..
- 3 Le anticipazioni previste all'ultimo capoverso del punto B5 del già citato Accordo Sindacale 8.05.2002 saranno corrisposte nei mesi di luglio e dicembre 2002 nella misura del 50% del "valore convenzionale" di cui al punto B3 dell'Accordo stesso.
- 4 Entro il 10.6.2002 sarà avviato il confronto sindacale in materia di "Reperibilità", nell'ambito dell'attività di manutenzione.
- 5 Nel corso del mese di gennaio 2003 sarà effettuata una verifica sindacale sull'applicazione complessiva delle intese sottoscritte in data odierna presso Assolombarda e in particolare per quanto riguarda il punto 2. dell'accordo aziendale di pari data (computo T.F.R.).

Distinti saluti.

SIRTI SPA
Becchi